

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1
Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “**Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.**”, anche in forma abbreviata “Indstars 4 S.p.A.”

Articolo 2
Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3
Durata

- 3.1 La durata della Società è fissata sino alla data del 31 dicembre 2023 ovvero, se anteriore, sino alla data di scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie della Società sull’AIM Italia, fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo relativo all’Operazione Rilevante che sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento AIM Italia, allora la durata della Società sarà automaticamente estesa sino allo scadere del 6° (sesto) mese successivo a tale data.
- 3.2 In caso di estensione della durata della Società, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione non hanno diritto di recesso.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4
Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento e/o di fusione (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“**Operazione Rilevante**”), nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata.
- 4.2 In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati

soggetti.

- 4.3 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – CONFERIMENTI – RECESSO – RISCATTO

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in n. 12.927.800 (dodicimilioni novecentoventisettemila ottocento) azioni ordinarie e n. 10.000 (diecimila) Azioni Promotori, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea dei soci del 10 giugno 2021 ha deliberato:
- I) in sede straordinaria:
- (i) una emissione di massime numero 3.459.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A." ("**Warrant**"), suddivisi in "Warrant A", "Warrant B" e "Warrant C", in conformità ai relativi Regolamenti, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) una emissione di massime numero 900.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, senza variazione del capitale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. I Serie" di titolarità dei soci titolari di Azioni Promotori ("**Warrant I Serie**"), in conformità al relativo Regolamento, entro il termine di durata della Società anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (iii) una emissione di massime numero 1.729.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, senza variazione del capitale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. II Serie" di titolarità dei soci titolari di Azioni Promotori ("**Warrant II Serie**"), suddivisi in "Warrant II Serie A", "Warrant II Serie B" e "Warrant II Serie C", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e;
 - (iv) il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) mediante emissione di massime numero 50.000.000 Azioni Ordinarie ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, per il

periodo massimo di durata della Società e, comunque, non superiore a 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Promotori, i Warrant, i Warrant I Serie e i Warrant II Serie sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.
- 6.2 Le Azioni Ordinarie e le Azioni Originarie sono dotate delle seguenti caratteristiche:
 - (a) sono liberamente trasferibili;
 - (b) ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto;
 - (c) il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente;
 - (d) tutte le Azioni Ordinarie attribuiscono ai relativi titolari il diritto di esercitare la Opzione di Vendita di cui al successivo articolo 9 ai termini e condizioni ivi precisati;
 - (e) le sole Azioni Originarie attribuiscono ai relativi titolari il diritto di esercitare il Recesso Convenzionale di cui al successivo articolo 10, ai termini e condizioni ivi precisati, sempreché detti titolari (x) non abbiano concorso all'adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea e (y) entro il secondo giorno successivo alla Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, abbiano dichiarato la volontà di esercitare il Recesso Convenzionale;
 - (f) tutte le Azioni Ordinarie per le quali non siano stati esercitati né il diritto di recesso nei termini di cui al successivo articolo 8 né il Recesso Convenzionale nei termini di cui al successivo articolo 10 né l'Opzione di Vendita entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante– il diritto a vedersi assegnate gratuitamente un numero di azioni ordinarie della Target in misura proporzionale all'ammontare dei Fondi;

- (g) le sole Azioni Originarie per le quali non siano stati esercitati né il diritto di recesso nei termini di cui al successivo articolo 8 né il Recesso Convenzionale nei termini di cui al successivo articolo 10 né l'Opzione di Vendita nei termini di cui al successivo articolo 9 entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante e in caso di delibera di distribuzione di riserve in natura assunta dalla SPAC con contestuale ammissione di Target alla quotazione su AIM – il diritto a vedersi assegnati gratuitamente (1) ulteriori Warrant nella misura di 8 Warrant (nella seguente proporzione: (i) 33% “Warrant A”; (ii) 33% “Warrant B”; e (iii) 34% “Warrant C”) ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante (con arrotondamento per difetto) e (2) l'ulteriore numero di Warrant emessi in funzione dell'ammontare dei Fondi e, da un lato, non assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie che abbiano esercitato il Recesso Convenzionale o l'Opzione di Vendita *ut supra* e, dall'altro lato, non assegnati per effetto dell'eventuale Trasferimento di Azioni Originarie ai Soci Successivi (ai quali spetta il minor numero di Warrant di cui alla successiva lettera (h)), in misura proporzionale al numero di Azioni Originarie portanti tale diritto detenute il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (h) le sole Azioni Ordinarie detenute dai Soci Successivi per le quali non sia stata esercitata l'Opzione di Vendita entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante– il diritto a vedersi assegnati gratuitamente ulteriori Warrant nella misura di 6 Warrant (nella seguente proporzione: (i) 33% “Warrant A”; (ii) 33% “Warrant B”; e (iii) 34% “Warrant C”) ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante (con arrotondamento per difetto).

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Promotori attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Promotori sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 3, fatti salvi eventuali Trasferimenti di parte delle (ma non tutte le) Azioni Promotori detenute da ciascuno dei soggetti che le hanno sottoscritte in sede di emissione a favore di altri sottoscrittori di Azioni Promotori;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (d) alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante si convertono automaticamente in azioni ordinarie della Società; conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (i) annotare detta conversione nel libro soci; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;
- (e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo articolo 32.2.

Articolo 7

Conferimenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società in data 10 giugno 2021, è depositata su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società (indistintamente, il "**Conto Corrente Vincolato**"). Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.4, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente:
 - (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa;
 - (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8 e/o l'Opzione di Vendita secondo quanto stabilito dal successivo articolo 9 e/o il Recesso Convenzionale secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10;
 - (iii) ai fini della liquidazione delle Azioni Ordinarie in seguito all'esercizio da parte della Società del Diritto di Riscatto secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11;
 - (iv) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società.
- 7.4 Si precisa che:
 - (i) il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; nonché

- (ii) in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del successivo articolo 24.2, fino al 100% di quanto incassato dalla Società in virtù della sottoscrizione (1) dei Warrant I Serie fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.401.000,00 e (2) e dei Warrant II Serie fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.500.000,00; nonché
- (iii) in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del successivo articolo 24.2, *pari passu* (1) fino all'importo massimo pari all'1% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato sotto forma di eventuali finanziamenti soci effettuati a favore della Società dai titolari di Azioni Promotori e (2) fino all'1% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia; nonché
- (iv) in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del successivo articolo 24.2, fino all'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione) di eventuali ulteriori finanziamenti soci effettuati a favore della Società dai titolari di Azioni Promotori,

potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società; nonché, in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del successivo articolo 24.2, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia potranno essere utilizzate dal Consiglio di Amministrazione a copertura di eventuali interessi negativi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato medesimo.

Articolo 8

Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, tenuto conto degli impegni di pagamento assunti dalla Società in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e alla liquidazione delle azioni della Società.
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Articolo 9

Opzione di Vendita

9.1 Ai titolari delle Azioni Ordinarie, fino a concorrenza di un numero massimo di Azioni Ordinarie complessivamente pari al 20% delle Azioni Ordinarie emesse dalla Società ai sensi della delibera dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 5.2(i) (le “**Azioni Ordinarie Opzionabili**”), è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, quinto comma, del Codice Civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute (l'“**Opzione di Vendita**”) nei limiti ed a fronte dei corrispettivi di seguito indicati:

- (i) fino a concorrenza di un numero massimo di Azioni Ordinarie complessivamente pari al 5% delle Azioni Ordinarie Opzionabili, l'Opzione di Vendita può essere esercitata, nei termini indicati al successivo paragrafo 9.2, fino alla data di scadenza del 6° (sesto) mese successivo alla ammissione delle Azioni Ordinarie a negoziazione (compresa) (il “**Primo Periodo di Esercizio**”), sempreché entro tale data non sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia stato oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, nel qual caso il Primo Periodo di Esercizio si intende automaticamente interrotto il giorno di emissione di detta comunicazione al mercato, a fronte di un corrispettivo pari al valore risultante dalla seguente formula:

[(prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 (dieci) per azione) diminuito del 4%] x (numero di Azioni Opzionate)

- (ii) fino a concorrenza di un ulteriore numero massimo di Azioni Ordinarie complessivamente pari al 5% delle Azioni Ordinarie Opzionabili, l'Opzione di Vendita può essere esercitata nei termini indicati al successivo paragrafo 9.2 fino alla data di scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla ammissione delle Azioni Ordinarie a negoziazione (compresa) (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”), sempreché entro tale data non sia stato sottoscritto un qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia stato oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, nel qual caso il Secondo Periodo di Esercizio si intende automaticamente interrotto il giorno di emissione di detta comunicazione al mercato, a fronte di un corrispettivo pari al valore risultante dalla seguente formula:

[(prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 (dieci) per azione) diminuito del 3%] x (numero di Azioni Opzionate)

- (iii) fino a concorrenza di un ulteriore numero massimo di Azioni Ordinarie complessivamente pari al 10% delle Azioni Ordinarie Opzionabili, l'Opzione di Vendita può essere esercitata, nei termini indicati al successivo paragrafo 9.2, entro la data di scadenza del 18° (diciottesimo) mese successivo alla data di ammissione

delle Azioni Ordinarie a negoziazione (compresa) (il “**Terzo Periodo di Esercizio**”), sempreché entro tale data non sia stato sottoscritto un qualunque accordo per la realizzazione dell’Operazione Rilevante che sia stato oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, nel qual caso il Terzo Periodo di Esercizio si intende automaticamente interrotto il giorno di emissione di detta comunicazione al mercato, a fronte di un corrispettivo pari al valore risultante dalla seguente formula:

$[(\text{prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 (dieci) per azione}) - (\text{prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 (dieci) per azione}) \times 2\%] \times (\text{numero di Azioni Opzionate})$.

9.2 L’Opzione di Vendita deve essere esercitata in conformità alle seguenti disposizioni:

- (i) il titolare di Azioni Ordinarie che intenda esercitare l’Opzione di Vendita sarà tenuto ad inviare – entro e non oltre il periodo compreso tra il 15° (quindicesimo) giorno antecedente il termine del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e/o del Terzo Periodo e il 5° (quinto) giorno antecedente il termine stesso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e/o del Terzo Periodo di Esercizio, a seconda del caso, a pena di decadenza – apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla PEC della Società ovvero mediante lettera consegnata a mani presso la sede della Società, contenente l’espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere di tale diritto e l’indicazione del numero delle Azioni Ordinarie detenute per le quali intende esercitare l’Opzione di Vendita, assieme a idonea documentazione comprovante il relativo possesso (le “**Azioni Opzionate**”);
- (ii) qualora il numero complessivo di Azioni Opzionate durante il Primo Periodo di Esercizio o il Secondo Periodo di Esercizio o il Terzo Periodo di Esercizio ecceda il numero massimo di Azioni Ordinarie complessivamente pari rispettivamente al 5%, al 5% o al 10% delle Azioni Ordinarie Opzionabili, il numero di Azioni Opzionate da parte di ciascun socio che abbia esercitato l’Opzione di Vendita sarà conseguentemente ridotto in proporzione al numero di Azioni Opzionate durante il Primo Periodo di Esercizio o il Secondo Periodo di Esercizio o il Terzo Periodo di Esercizio, a seconda del caso;
- (iii) la proprietà delle Azioni Opzionate si trasferirà alla Società il giorno coincidente con il termine del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e/o del Terzo Periodo di Esercizio, a seconda del caso, senza che a tal fine sia necessaria altra manifestazione di volontà proveniente da alcuna delle parti, fermo restando che la Società e i soci saranno tenuti, ciascuno per quanto di propria spettanza, a compiere (o a dare istruzione affinché sia compiuto) ogni atto richiesto ai sensi dell’articolo 2355, comma 5, del Codice Civile al fine di dare esecuzione all’acquisto delle Azioni Opzionate da parte della Società;
- (iv) qualora la Società non dovesse procedere alla vendita delle Azioni Opzionate ad un

prezzo pari o superiore al relativo Corrispettivo di Opzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante, quest'ultima procederà all'annullamento delle Azioni Opzionate così acquistate e, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare l'annullamento nel libro soci; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare l'annullamento mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;

- (v) la Società, entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al termine del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e/o del Terzo Periodo di Esercizio, a seconda del caso (il **“Periodo di Pagamento”**), provvederà al pagamento del corrispettivo delle Azioni Opzionate di volta in volta dovuto a ciascun socio che abbia esercitato l'Opzione di Vendita ai sensi del precedente articolo 8.5 punti (i), (ii) o (iii) (il **“Corrispettivo dell'Opzione”**), subordinatamente all'avvenuta esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate a norma del medesimo articolo 8.5 punti (i), (ii) o (iii);
- (vi) l'importo versato da ciascuno dei titolari delle Azioni Ordinarie a titolo di corrispettivo per la concessione dell'Opzione di Vendita è da intendersi compreso nel prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pagato da ciascuno di essi;
- (vii) nel caso in cui l'Operazione Rilevante comunicata al mercato ai sensi della normativa applicabile successivamente non si perfezionasse per qualsivoglia motivo, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e/o il Terzo Periodo di Esercizio, a seconda del caso, che dovessero ancora decorrere alla data del suddetto mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante ricomincerà(anno) nuovamente a decorrere, come prontamente comunicato dalla Società ai soci, secondo le modalità di legge e regolamentari pro tempore vigente.

Articolo 10

Recesso Convenzionale

- 10.1 Ai titolari di Azioni Originarie – sempreché per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante non trovi applicazione il recesso *ex* articolo 2437, comma primo, del Codice Civile ai sensi del precedente articolo 8 che, nel caso, prevarrà sul Recesso Convenzionale di cui al presente articolo 10 – è riconosciuto il diritto di recesso convenzionale *ex* articolo 2437, comma quarto, del Codice Civile, in relazione alle Azioni Ordinarie detenute, sempreché detti soci (x) non abbiano concorso all'adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea e (y) entro il secondo giorno successivo all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, abbiano dichiarato la volontà di esercitare il diritto di recesso

(il “**Recesso Convenzionale**”). In caso di Trasferimento di Azioni Originarie effettuato entro il giorno dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante, le Azioni Originarie Trasferite perdono automaticamente il diritto al Recesso Convenzionale attribuito ai rispettivi titolari, così che il relativo Trasferitario non potrà in alcun modo esercitare il Recesso Convenzionale in relazione alle Azioni Ordinarie oggetto di Trasferimento.

- 10.2 Ai fini di quanto precede, entro le ore 24:00 del secondo giorno successivo all’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante, dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla PEC della Società ovvero mediante lettera consegnata a mani presso la sede della Società, contenente l’espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere di tale diritto e l’indicazione del numero di Azioni Originarie per le quali si intenda esercitare il Recesso Convenzionale, assieme a idonea documentazione comprovante il relativo possesso. Il procedimento di liquidazione delle Azioni Ordinarie per le quali sia stato esercitato il Recesso Convenzionale avverrà in conformità all’articolo 2437-*quater* del Codice Civile e la determinazione del relativo valore di liquidazione avverrà in conformità a quanto previsto ai precedenti articoli 8.2, 8.3 e 8.4.

Articolo 11 **Diritto di Riscatto**

- 11.1 Subordinatamente all’intervenuta efficacia dell’Operazione Rilevante – sempreché essa sia stata realizzata mediante un’operazione di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella *target* selezionata – la Società, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, avrà il diritto di riscattare tutte (e non meno di tutte) le Azioni Ordinarie detenute dai soci, ai sensi dell’articolo 2437-*sexies* del Codice Civile e ai termini e con le modalità di cui all’articolo 2357 del Codice Civile (il “**Diritto di Riscatto**”).

TITOLO IV **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI** **SIGNIFICATIVE**

Articolo 12 **Offerta pubblica di acquisto e scambio**

- 12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

- 12.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*'. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
- 12.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 12.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 12.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 12.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Borsa Italiana S.p.A. provvede altresì a nominare il Presidente tra i (tre) membri designati. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il *Panel* renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti i soggetti titolari di interessi. La lingua del procedimento è l'italiano. È facoltà del Presidente del *Panel* stabilire, d'intesa con gli altri membri, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del collegio.
- 12.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.
- 12.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di

vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13

Partecipazioni Significative

- 13.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia – la Disciplina sulla Trasparenza, salvo quanto qui previsto.
- 13.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 13.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 13.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 14

- 14.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
- 14.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 14.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 14.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei

requisiti richiesti dalla legge.

- 14.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Promotori.

Articolo 15

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 16

- 16.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

- 17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 17.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 17.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 18

- 18.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia (in conformità al Regolamento AIM Italia, l'assemblea ordinaria è dunque competente a deliberare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito a cambiamenti rilevanti della propria politica di investimento indicata nel relativo 'Documento di Ammissione' all'AIM Italia). L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi del precedente articolo 7.3 e le altre somme incassate dalla Società in conformità al disposto del precedente articolo 7.4; e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta

salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

- 18.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del Recesso Convenzionale da parte di un numero di soci che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea nell'importo che sarà determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, dall'Assemblea che approvi l'Operazione Rilevante.
- 18.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.2, 6.3, 7.3, 7.4 e 24.2 del presente Statuto, nonché delle caratteristiche dei Warrant, dei Warrant I Serie e dei Warrant II Serie previste dai relativi Regolamenti richiamati al precedente articolo 5.2 sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

- 19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno un Amministratore Indipendente.
- 19.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 19.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 19.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 (tre) dei membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Articolo 20

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra

i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

- 20.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 21

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 21.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalle norme di legge (anche transitorie) tempo per tempo applicabili; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

- 22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 23

- 23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 24

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 18.1.

- 24.2 Nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare le somme indicate al precedente articolo 7.4, nel rispetto dell'ordine di priorità ivi elencato.
- 24.3 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) nei limiti di legge, la alienazione delle azioni proprie della Società in conseguenza dell'esercizio di Opzioni di Vendita a norma del precedente articolo 9; (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (d) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (f) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (g) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 25

- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 26

- 26.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 26.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 27

- 27.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un

compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28

- 28.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 28.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 28.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalle norme di legge (anche transitorie) tempo per tempo applicabili; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29

- 29.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).
- 29.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 30

- 30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 30.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con

facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 31

- 31.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Promotori.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

- 32.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
- 32.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci, in funzione dell'ammontare dei Fondi, secondo il seguente ordine:
- (a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;
 - (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Promotori (eventualmente convertite in azioni ordinarie ai sensi del precedente articolo 6.2 lettera (d)) fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Promotori pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e
 - (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Promotori (eventualmente convertite in azioni ordinarie ai sensi del precedente articolo 6.2 lettera (d)) in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

TITOLO X

DEFINIZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 33

- 33.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Statuto, ai fini del presente Statuto i seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:
- (a) “**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - (b) “**Amministratore Indipendente**” indica un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

- (c) “**Azioni Ordinarie**” indica le Azioni Originarie, senza indicazione del valore nominale, emesse in forza della delibera dell’Assemblea dei soci di cui all’articolo 5.2 del presente Statuto, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6.2 del presente Statuto, che, poichè non ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante, abbiano perso i diritti particolari alle stesse attribuiti.
- (d) “**Azioni Originarie**” indica le azioni ordinarie emesse e sottoscritte in sede di quotazione della Società all’AIM Italia che siano ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante; le Azioni Originarie, pertanto, se non ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante, perderanno i diritti particolari alle stesse attribuiti e attribuiranno i diritti delle Azioni Ordinarie.
- (e) “**Azioni Promotori**” indica le n. 10.000 azioni della Società, senza indicazione del valore nominale, rivenienti dalla conversione di egual numero di azioni ordinarie in forza della delibera dell’Assemblea dei soci di cui all’articolo 5.2 del presente Statuto, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6.4 del presente Statuto.
- (f) “**Cambiamento Sostanziale**” ha il significato di cui all’articolo 10.3 del presente Statuto;
- (g) “**Conto Corrente Vincolato**” ha il significato di cui all’articolo 7.3 del presente Statuto;
- (h) “**Diritto di Riscatto**” ha il significato di cui all’articolo 11 del presente Statuto;
- (i) “**Disciplina sulla Trasparenza**” indica la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigente;
- (j) “**Fondi**” indica l’ammontare dei fondi impiegati dalla Società nell’Operazione Rilevante rispetto al totale dei fondi raccolti dai titolari di Azioni Ordinarie in sede di quotazione della Società all’AIM Italia;
- (k) “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione comunque dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni di calendario nei quali le banche di credito ordinario non sono aperte al pubblico sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività;
- (l) “**Operazione Rilevante**” ha il significato di cui all’articolo 4.1 del presente Statuto;
- (m) “**Opzione di Vendita**” ha il significato di cui all’articolo 9 del presente Statuto;
- (n) “**Partecipazione Significativa**” ha il significato di cui all’articolo 10.2 del presente Statuto;
- (o) “**Recesso Convenzionale**” ha il significato di cui all’articolo 10 del presente Statuto;

- (p) “**Regolamento AIM Italia**” indica il Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modifiche e integrazioni;
- (q) “**Soci Successivi**” indica i titolari di Azioni Ordinarie, diverse dalle Azioni Originarie, che abbiano acquistato Azioni Ordinarie da altri soci a decorrere dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni all’AIM Italia;
- (r) “**Trasferimento**” indica qualsiasi atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione per atto tra vivi (e dunque esclusi i trasferimenti *mortis causa*) in forza del quale si consegua (anche transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulle Azioni Ordinarie, oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Azioni Ordinarie nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzosa, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto o cessione di azienda o di ramo di azienda, lo *swap*, il riporto, la *datio in solutum*, il trasferimento tra fiduciari, la costituzione in *trust* ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi di qualunque natura, nonché qualsiasi altra operazione o serie di operazioni aventi un effetto equivalente. Il termine “**Trasferitario**”, “**Trasferente**” ed il verbo “**Trasferire**” saranno interpretati in maniera conforme;
- (s) “**TUF**” indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- (t) “**Warrant**” ha il significato di cui all’articolo 5.2 del presente Statuto;
- (u) “**Warrant I Serie**” ha il significato di cui all’articolo 5.2 del presente Statuto;
- (v) “**Warrant II Serie**” ha il significato di cui all’articolo 5.2 del presente Statuto.

Articolo 34

34.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.